

COPIA



COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera 43 del 01-04-2022

Oggetto:	Determinazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica del gestore del servizio integrato R.U. ai sensi dell'art. 3, comma 1, allegato A, delibera 15/2022/R/RIF ARERA.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di aprile alle ore 11:50, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Soro Mariano	Sindaco	P
Mannu Luisa	Vice Sindaca	P
Marchesi Pierluigi	Assessore	P
Meloni Giorgina	Assessora	P
Spanu Bernardo	Assessore	A

Totale presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla adunanza il/la Segretario Comunale dr. Matteo Manca il/la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "chi inquina paga".

Vista la deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*.

Vista la determinazione ARERA n. 2/drif/2021 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, con la quale è stato approvato il **"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF"**, di seguito TQRIF o Testo Unico.

Rilevato:

- che all'interno dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021 l'Autorità definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;
- che l'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo..."*;
- che nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- che alla data di approvazione della presente deliberazione la Regione Sardegna non ha individuato un Ente di Governo di Ambito per il settore dei rifiuti e, pertanto, sono da ritenere implicitamente assegnate al Comune le funzioni ad esso spettanti.

Considerato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori ai fini della definizione del PEF, ma comprendono scelte che per la natura dell'ente locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta comunale, che come disposto dal D.lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"... compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di*

governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco ...”.

Rilevato che ai sensi dell'art. 107 citato i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Considerato:

- **che** il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani individua i livelli minimi di qualità contrattuale del servizio ed i livelli minimi di qualità tecnica che devono essere necessariamente recepiti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti;
- **che** l'articolo 2 del TQRIF definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, affermando che esso trova applicazione nei confronti di tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;
- che laddove non vi sia un gestore unico, il Testo Unico individua i seguenti soggetti gestori:
 - il **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, al quale sono demandate le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, ai punti di contatto con l'utente, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
 - il **gestore della raccolta e trasporto** al quale spettano, oltre alle attività di propria competenza, il ritiro dei rifiuti su chiamata (salvo specifica individuazione di un altro soggetto gestore a ciò dedicato), gli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, l'attuazione delle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio, e quelle relative alla sicurezza dello stesso;
 - il **gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade** al quale spettano, oltre alle attività di propria competenza, l'attuazione delle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio, e quelle relative alla sicurezza dello stesso.

Visto l'articolo 3.1 del TQRIF il quale dispone che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente Territorialmente Competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.*

Considerato:

- che ciascun E.T.C. deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori indicati all'articolo 3.1 del TQRIF, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;

- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- che in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2, deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

Atteso che

- l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà, dal momento in cui verranno attuate le azioni di adeguamento, degli oneri da inserire nella prima revisione che verrà operata sul piano finanziario 2022/2025 all'interno della componente "CQ", così come previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 già richiamata;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, all'articolo 2, commi 2 e 3, definisce la componente tariffaria CQ come *"la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri ...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio"*;
- in sede di prima applicazione del nuovo metodo tariffario MTR-2 si è ritenuto opportuno determinare la componente CQ del piano finanziario 2022-2025 in misura pari a zero, al fine di poter operare le opportune valutazioni finanziarie relative alle componenti di costo necessarie per l'adeguamento, rimandando tale imputazione in occasione della prima revisione che verrà posta in essere successivamente alla data di prima approvazione del piano finanziario ai sensi dell'MTR-2;
- all'interno del piano finanziario non sono stati previsti incrementi nelle componenti PG e QL relative ai miglioramenti del perimetro gestionale e dei livelli di qualità;
- che l'individuazione dello schema regolatorio di gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirà in sede di prima revisione del Piano Finanziario 2022/2025 la valorizzazione della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023.

Rilevato che il Comune è tutt'ora privo della Carta dei Servizi nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti e che tale documento dovrà essere adottato entro il 31/12/2022.

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che consente di inquadrare l'ente nello "Schema Regolatorio I" al fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di qualità contrattuale e di servizio.

Ritenuto per tutti i motivi sopra esposti di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo Schema I *"livello qualitativo minimo"*.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267,

n.43 del 01-04-2022

Con voti unanimi,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo “**SCHEMA I**” (*livello qualitativo minimo*) di cui all’art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022.

Di trasmettere al Gestore del servizio integrato il presente atto affinché provveda alle necessarie determinazioni degli effetti sul PEF 2022-2025, al fine di consentire le opportune integrazioni in sede di prima revisione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Di dare mandato agli uffici comunali competenti affinché sia assicurato il perseguimento degli obiettivi di qualità contrattuale e di servizio richiesti dallo “Schema I – Livello qualitativo minimo” e venga predisposta la Carta dei Servizi relativa al servizio integrato dei rifiuti, da approvare in Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2022.

Con separata votazione unanime:

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Sig. Mariano Soro

Il/La Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Il/La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Il/La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il/la sottoscritto/a, responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 21-04-2022 al 06-05-2022

Pozzomaggiore, 21-04-2022

Il/La Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

Il/la sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2022:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);

Pozzomaggiore, 21-04-2022

Il/La Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pozzomaggiore, 21-04-2022

Il/La Segretario Comunale
dr. Matteo Manca